REGOLAMENTO (CEE) N. 1969/73 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1973

che disciplina l'abrogazione del regime di sospensione degli oneri all'importazione e degli importi compensativi nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 (3), in particolare l'articolo 17, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per ovviare alla persistente situazione di penuria nella Comunità, il regolamento (CEE) n. 182/73 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1331/73 (5), ha sospeso fino al 16 settembre 1973 gli oneri all'importazione e gli importi compensativi applicabili nel settore delle carni bovine;

considerando che i prezzi sul mercato dei bovini adulti presentano una tendenza al ribasso; che è quindi possibile che non sia più giustificato mantenere il regime di sospensione fino al 16 settembre 1973; che è opportuno disporre sin d'ora che venga posto fine a tale regime, non appena esso non sia più giustificato dalla situazione dei prezzi nella Comunità;

considerando che occorre prevedere un periodo durante il quale possano venir ultimate le operazioni in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime instaurato dal regolamento (CEE) n. 182/73 ha termine quando la Commissione constata che il prezzo dei bovini adulti, constatato sui mercati rappresentativi della Comunità ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 805/68 è inferiore al 103 % del prezzo d'orientamento per una settimana.

La prima settimana il cui prezzo viene preso in considerazione è quella che inizia il lunedì precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Negli scambi tra gli Stati membri ed in quelli con i paesi terzi si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1344/72 della Commissione, del 28 giugno 1972, che fissa il periodo di trasporto applicabile in caso di aumento dell'aliquota dei dazi o dei prelievi, sospesi in caso di aumento notevole dei prezzi nel settore delle carni bovine (6). Tuttavia, detto periodo di trasporto scade al più tardi alla data del 16 settembre 1973.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. KAMPMANN

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(3) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.
(4) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 13.
(5) GU n. L 136 del 23. 5. 1973, pag. 4.
(6) GU n. L 147 del 29. 6. 1972, pag. 20.